



## **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO PREPOSTO AL BENESSERE ANIMALE (OpBA)**

### **Articolo 1**

#### **Istituzione**

1. È istituito l'Organismo preposto al Benessere Animale (d'ora innanzi denominato OpBA) con il fine di promuovere la piena osservanza del Decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014 sulla protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici, nel rispetto dell'indipendenza dell'attività di ricerca scientifica e di libertà di iniziativa dei singoli ricercatori.
2. L'OpBA ha il compito di verificare che la sperimentazione sugli animali sia scientificamente corretta e metodologicamente appropriata.

### **Articolo 2**

#### **Composizione**

1. In applicazione dell'art. 25 del D.Lgs. n. 26/2014, l'OpBA è composto da:
  - a) un Presidente;
  - b) un componente scientifico per ogni Dipartimento afferente al Centro Interdipartimentale di servizi alla ricerca sperimentale, che utilizzi animali di laboratorio - C.I.R.S.A.L., designato dai rispettivi Direttori di Dipartimento;
  - c) il Responsabile del Benessere degli Animali in Ateneo;
  - d) il Medico Veterinario;
2. I componenti dell'OpBA sono nominati con decreto del Rettore.
3. L'OpBA può occasionalmente e su invito del Presidente, sentiti gli altri componenti, chiedere supporto a esperti interni o esterni dell'Ateneo che abbiano specifiche competenze volte alla disamina dei progetti di ricerca e alla risoluzione dei problemi contingenti.

### **Articolo 3**

#### **Il Presidente**

1. Il Presidente, nominato dal Rettore tra i componenti scientifici designati dai Dipartimenti quali componenti dell'OpBA, è la persona di raccordo tra l'OpBA e il Rettore nonché tra l'OpBA e gli organismi interni ed esterni.
2. Il Presidente:
  - a) convoca le riunioni e ne coordina i lavori e redige, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per il Rettore sull'attività svolta nell'anno precedente;
  - b) firma il parere motivato espresso dall'OpBA sui progetti presentati dagli sperimentatori;
  - c) redige il parere collegiale dell'OpBA o delega altro componente a tale adempimento;
  - d) nomina il suo Vice nel corso della prima riunione.

### **Articolo 4**

#### **Il Responsabile del Benessere animale**

1. Il Responsabile del Benessere Animale in Ateneo è nominato dal Rettore.
2. Assolve a tutti i compiti indicati dalla normativa nazionale vigente e, in particolare, è responsabile del benessere e dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature di uno o più stabilimenti.
3. Il responsabile del benessere animale deve possedere la formazione e le competenze richieste dal D.M. del Ministero della Salute del 5 agosto 2021.



### **Articolo 5**

#### **Il membro scientifico**

1. Il membro scientifico è un docente/ricercatore con esperienza comprovata in vari campi di indagine tecnico-scientifica e che possiede le competenze richieste dal D.M. del 5 agosto 2021.
2. Il membro scientifico assolve a tutti i compiti declinati dalla normativa nazionale vigente.

### **Articolo 6**

#### **Il Medico Veterinario**

1. Il Medico Veterinario viene scelto dall'Ateneo con procedura di selezione pubblica tra esperti in medicina degli animali da laboratorio in possesso di requisiti di esperienza e di formazione specifica, come previsto dal dal D.M. del 5 agosto 2021.
2. Prescrive le modalita' per il benessere e il trattamento terapeutico degli animali ed assolve il suo compito nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

### **Articolo 7**

#### **Operato dei componenti dell'OpBA**

1. Per i componenti non è prevista alcuna indennità o retribuzione.
2. Ciascun componente assolve il suo mandato in regime di riservatezza, con continuità e costanza.
3. I componenti dell'OpBA garantiscono l'assenza di conflitto di interesse.

### **Articolo 8**

#### **Permanenza in carica**

1. Il Presidente e gli altri componenti dell'OpBA restano in carica tre anni accademici e possono essere riconfermati.
2. Qualora un componente dell'OpBA cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, si provvede a nominare il sostituto per la durata residua dell'incarico.
3. Qualora un componente dell'OpBA, salvo casi gravi e comprovati impedimenti da giustificare, non partecipi almeno alla metà delle riunioni convocate in un anno, decade automaticamente dall'incarico al 1° gennaio dell'anno successivo, senza che vi sia necessità di comunicazione alcuna. Si procede poi alla nomina del sostituto per la durata residua dell'incarico.

### **Articolo 9**

#### **Compiti e finalità**

1. L'OpBA assolve a tutti i compiti stabiliti dalla normativa nazionale vigente e in particolare:
  - a) supporta il personale che si occupa degli animali su questioni relative al benessere degli animali in relazione alla loro acquisizione, sistemazione, cura e impiego;
  - b) consiglia il personale nell'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento, lo tiene informato sugli sviluppi tecnici e scientifici e promuove l'aggiornamento professionale del personale addetto all'utilizzo degli animali;
  - c) definisce e rivede i processi operativi interni di monitoraggio, di comunicazione e di verifica legati al benessere degli animali alloggiati o utilizzati nello stabilimento;
  - d) esprime un parere motivato sui progetti di ricerca e sulle eventuali successive modifiche, dandone comunicazione al responsabile del progetto;
  - e) inoltra le domande di autorizzazione dei progetti di ricerca di cui agli articoli 31 e 33 del D.lgs. n. 26/2014, dandone comunicazione al responsabile del progetto;
  - f) segue lo sviluppo e l'esito dei progetti di ricerca tenendo conto degli effetti sugli animali utilizzati nonche' individuando e fornendo consulenza su elementi che contribuiscono ulteriormente ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;



- g) fornisce consulenza in merito ai programmi di reinserimento, compresa l'adeguata socializzazione degli animali che devono essere reinseriti.
2. Ai fini del rilascio del parere motivato sui progetti di ricerca di cui alla lettera d), l'OpBA valuta:
  - a) la corretta applicazione della normativa vigente;
  - b) la rilevanza tecnico-scientifica del progetto;
  - c) gli obblighi derivanti dalle normative europee e internazionali o farmacopee per lo sviluppo e la sicurezza dei farmaci e i saggi tossicologici relativi a sostanze chimiche e naturali;
  - d) la possibilità di sostituire una o più procedure con metodi alternativi;
  - e) l'adeguata formazione e la congruità dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto;
  - f) la valutazione del danno/beneficio.
3. L'OpBA ha accesso alle informazioni e alla documentazione degli Uffici Amministrativi dell'Ateneo necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
4. L'organismo riporta in appositi registri, messi a disposizione dell'autorità competente, le consulenze fornite e le relative decisioni e provvede alla loro conservazione per un periodo di almeno sei anni.

#### **Articolo 10**

##### **Modalità di funzionamento**

1. Il Presidente convoca le riunioni dell'OpBA, che potranno anche svolgersi per via telematica. La convocazione, contenente l'indicazione della sede, della data, dell'orario della seduta e dell'ordine del giorno e corredata dalla documentazione necessaria per la discussione dei singoli argomenti, viene comunicata per via telematica a ciascun componente, con un preavviso di almeno cinque giorni. Il preavviso può essere ridotto a 48 ore in caso di sopravvenuta urgenza.
2. L'OpBA si riunisce regolarmente, per la valutazione dei protocolli di ricerca, a cadenza mensile o, eventualmente, a intervalli di tempo anche superiori qualora non vi siano progetti e/o delibere da discutere.
3. Le riunioni dell'OpBA sono valide a ogni effetto quando sia presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
5. I componenti dell'OpBA hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni formalmente convocate e di giustificare la loro eventuale assenza per iscritto. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale che, dopo l'approvazione, viene repertoriato.

#### **Articolo 11**

##### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e ai principi nazionali e internazionali di natura deontologica ed etica.
2. Il presente regolamento è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo dell'Ateneo.